



REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

(Capo III D. Lgs. 507/93

(approvato con delibera di consiglio comunale n.70 del 31.10.1995 – modificato con delibera di consiglio comunale n. 79 del 29.11.1996)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Cagnano Varano della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n.507 del 15/11/93, di seguito indicato come "decreto 507/93", come modificato dalla legge 22/02/1999 n. 146.

TITOLO I

Elementi del Tributo

Art.2

Zone di applicazione (59.2,5 – 79.3)

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitativi, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, individuate nelle planimetrie allegate al Regolamento disciplinante il servizio raccolta rifiuti urbani.
2. Nelle altre zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la stessa è dovuta a partire dal 1° gennaio 1996 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art.3 – comma 3 – rispettose del limite del 40% (quaranta per cento) della tariffa interna previsto dall'art.59, comma 2, del decreto 507.
3. Il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando quanto previsto dal 3 comma del successivo art.3.

Art.3

Presupposto della tassa (62.1)

1. **La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio Comunale in cui il servizio è istituito ed attivato, o comunque reso in via continuativa, ai sensi del precedente art. 2 – commi 1 e 2 – ancorchè trattasi di zona rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato. (1)**
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attività la raccolta dei rifiuti è istituita soltanto la parte terminale della strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. Nelle zone di cui all'art.2, secondo comma, nelle quali non è effettuata la raccolta in regime di privativa gli occupanti ed i detentori degli insediamenti sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini ed a
4. corrispondere la stessa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a secondo della distanza su strada carrozzabile dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona e di fatto servita (59. 2 e 3).

(1) – comma così sostituito con delibera consiliare n. 79/96)

Art.4

Presupposto della Tassa – Esclusioni (62. 2 e 3)

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esplicativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mq.1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- c) **le aree comuni di condominio di cui all'art. 1117 del codice Civile che possono produrre rifiuti, agli effetti del presente Regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. (1)**
- d) la parte degli impianti sportivi riservata di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in area scoperta che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbano essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o di idonea documentazione.
- g) **i fabbricati rurali adibiti ad abitazione siti in zone agricole ed utilizzati dai produttori agricoli sia in attività che in pensione. (2)**

Sono altresì elusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussista l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove per specificare caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mese, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.
- c) **le aree scoperte adibite a verde (3)**

ATTIVITA'

DETAZZAZIONE %

Falegnameria	50%	per cento
Autocarrozzerie	“	“
Autofficine per riparazioni veicoli	“	“
Gommisti	“	“
Autofficine di elettrauto	“	“
Distributori di carburante	“	“
Lavanderie	66	“
Verniciatura	“	“
Galvanometrici	“	“
Fonderie	“	“
Tipografie	“	“
Officine metalmeccaniche	“	“
Studi dentistici	“	“

Art. 5

Soggetti passivi (63. 1)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufruttuario, comodato, locazione etc.) occupi o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che fanno uso permanentemente in comune.
2. Per le unità immobiliari adibiti ad abitazione locale occasionalmente o comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta.

Art. 6

Parti comuni all'edificio (63.2)

1.(eliminato) (1)
2.(eliminato) (2)
3. **Coloro che detengono o occupano in via esclusiva parti comuni di fabbricato, di cui all'art. 117 del codice civile, sono tenuti a presentare denuncia di cui all'art. 24 e 25 del presente Regolamento. (3)**

(1)Le parti di uso comune del fabbricato, quali lastrici solari, scale, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garage senza box o parti comuni del garage con box e le altre parti in comune, suscettibili di produrre, rifiuti, sono ricomprese con evidenziazione a pare, per la quota di spettanza delle superficie e/o aree scoperte, nella denuncia unica del singolo occupante o detentore dell'alloggio in condominio. (comma eliminato con del. C.C. 79/96)

(2)come condominio segue:

- Nel caso di inadempienza la tassa dovuta dal 1 gennaio 1996 è calcolata d'ufficio aumentando la superficie dichiarata dagli occupanti o detentori degli alloggi in quando i condomini sono due: l'aumento è del 5%;
- quando i condomini sono trenta o più: l'aumento è del 2%;
- quando il numero dei condomini è ricompresso fra i numeri 2 e 30 la percentuale è determinata in ragione inversa del numero dei condomini sulla base dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed alle aree condominiali che l'amministratore del condominio avente non meno di quattro condomini è tenuto a presentare, all'ufficio Tributario del Comune entro il 20 gennaio di ogni anno. (comma eliminato con atto consiliare n. 79/96)

(3)- comma così modificato con delibera consiliare n. 79/96

Art. 7

Locali in multi proprietà (63. 2 – 64. 2)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà; il soggetto che gestisce i servizi comuni e il responsabile; dal 1 gennaio 1966, del versamento della tassa dovuta per i locali ed arre scoperte in uso esclusivo ai singolo occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. Il soggetto responsabile di cui al comma precedente è tenuto a presentare all'Ufficio Tributario del Comune, entro il 20 gennaio di ogni anno. L'elenco degli occupanti o detentori dell'edificio in multiproprietà o del centro commerciale integrato.

Art. 8

Locali tassabili

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul ruolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terra ferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno; qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regole, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.
2. Sono in ogni caso da considerare tassabili le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camera, sale, cucine etc.) che accessori (ingressi interni alla abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.), come pure quelle delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.), escluse le stalle, fienili e le serre a terra.
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi(compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar,caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superficie occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta al pubblico interessato a prendere parte e/o assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privata e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto finalizzata alla sosta del pubblico, senza nessuna esclusione,in uso o detenuti da Enti Pubblici comprese le unità sanitaria locali, delle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché delle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alla sosta del pubblico, degli automezzi o deposito di materiali, destinati ad attività

produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.

- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alla sosta del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultante inferiore a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art. 9

Aree tassabili

Si considerano aree tassabili:

- tutte le superfici coperte o parzialmente coperte destinate a campeggi a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, aree adibite a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Le aree scoperte o parzialmente scoperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport.
- qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta anche se appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o da altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali.

Art. 10

Locali ed aree non utilizzate

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzate purché risultano predisposti all'uso.
2. i locali per abitazione si considerano predisposti alla utilizzazione se dotati di arredamenti.
3. i locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quanto risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesime.

Art. 11

Deduzioni (66)

- 1. Le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, indicate nell'art. 62 del D.Lgs. n° 507/1993 sono computate in misura del cinquanta per cento. (1)**

2. eliminato (2)

(1)- comma modificato con atto consiliare n. 79/96.

(2)le aree scoperte che costituiscono accessori o pertinenze di locali od aree soggette alla tassazione e non suscettibili per loro natura di autonomia utilizzazione sono computate in ragione di un quarto, a partire dal 1 gennaio 1996. (comma eliminato con atto consiliare 79/96)

Art. 12

Classificazione dei locali e delle aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe in applicazione del disposto dell'art.68, comma 2, del D.L. 507/93, i locali e le aree sono classificati nelle seguenti classi secondo il loro uso e destinazione:

1. abitazioni
 - 1a - Case coloniche;
 - 1b – Pertinenza ed accessori di abitazioni;
2. Studi professionali e servizi commerciali;
3. Attività artigianali;
4. Alberghi, locande, campeggi;
5. Attività commerciali;
 - 5a - Attività ricettive di ristorazione e simili;
6. Strutture sanitarie ed opifici industriali;
7. Scuole soggette tassa, associazioni senza fini di lucro, cinematografi;
8. Altre non comprese nelle precedenti (sale da ballo, discoteche e simili);
9. Per i locali ed aree non comprese nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

Art. 13

Riduzione di tariffa – 66. 3 e 4 facoltativo

A partire dal 1° gennaio 1996 le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:

riduzione (massimo 1/3 della tariffa)

a – abitazione con un unico occupante riduzione 30%

b- locali ed aree scoperte, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionali o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (art. 66 – comma 3-lett. C) D. Lgs. N° 507/93) – Riduzione del 30% con effetto 01/01/1997; (1)

Art. 14

Obbligazione tributaria

1. La tassa è corrisposta in base alla tariffa di cui agli articoli successivi, commisurata ad ogni anno solare, cui corrispondere un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

(1) modifica introdotto con atto consiliare n. 79/96

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro gg.90 dalla denuncia di cessazione o delle denuncia tardiva di cui al comma precedente e salvo maggiori termini per eventuali accertamenti in atto.
 6. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena decadenza entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 15

Esenzioni e riduzioni

1. Gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di culti annessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.
2. I locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiore ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione.
3. I locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico.
4. I locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.
5. La tassa sarà applicata nella misura del 50% per le aree e le scuole statali di ogni ordine e grado.
6. Le riduzioni e le esenzioni di cui sopra sono concesse in domanda degli interessati a condizione che questi dimostrino di averne diritto con decorrenza dall'anno successivo. Il Comune si riserva di compiere gli accertamenti e di richiedere la documentazione necessaria ai fini della verifica del diritto.
7. Si applicano le disposizioni di cui al 3° comma – art.67 – del D.L.507.93

Art. 16

Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio – 59. 4

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui al precedente art.2. comma 1, che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto sino alla regolarizzazione del servizio – ad una decurtazione del 40% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata all'ufficio Tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.
2. Analoga comunicazione dovrà essere fatta per raccomandata, all'ufficio responsabile del servizio Raccolta N.U. o, in caso di gestione in appalto, al Gestore del servizio.
3. Ai fini di cui sopra sussiste grava violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, la frequenza della raccolta inferiore a quella stabilita, determina l'impossibilità per gli utenti di riporre rifiuti nei contenitori per esaurimento delle capacità ricettive.

4. il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio Tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'anno impedita.

Art. 17

Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio (59.6)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili organizzativi impediti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alle condizioni del precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio, che, comunque, non può essere superiore al 40% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 18

Gettito del tributo

1. La tariffa della tassa è determinata, con atto consiliare, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, determinato secondo i criteri stabiliti dall'art.61, commi 2 e 4 e 67, comma 3 del Decreto 507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo (70% per i comuni in condizione di equilibrio di cui all'art.45, comma 2 lett.b del D.lgs. 30/12/1992 n.504; 100% per gli Enti che hanno dichiarato il dissesto, sino ai dieci anni successivi alla data di approvazione ministeriale del piano di risanamento finanziario.

Art. 19

Tariffazione per il 1994 e il 1995 (79.3 ss)

La tassa è individuata sino al 31/12/1995 in base a tariffa annuale vigente commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati, secondo la previgente normativa.

Art. 20

Tariffazione dall'1/1/1996 (65 – 69.1 – 79.2)

1. La tassa è commisurata a partire dall'1 gennaio 1996, alle quantità e la qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

3. La Giunta Comunale, entro il 31 ottobre di ogni anno, determina, con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo: (1)

- Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto 507/93 ed all'esigenza di disporre di categorie ed eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;
- Le modalità di applicazione dei parametri di cui al 2° comma;
- Le nuove tariffe derivanti dall'utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di cui un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Art. 21

Contenuto dell'atto di determinazione delle tariffe (69.2)

La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente articolo 20, 3 comma, deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

Art. 22

Unità immobiliare ad uso promiscuo (69.4 facoltativo)

Allorché nella unità immobiliare adibite a civile abitazione sia svolta in via permanente un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta per la superficie a tal fine utilizzata, in base alla tariffa prevista per la categoria ricomprendente l'attività specifica.

Art. 23

Tassa giornaliera di smaltimento (77)

- 1. E' istituita a partire dal 01/01/1996 la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione locali od aree pubbliche, o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (2)**
2. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso 365 ed il quoziente maggiorato del 50% (massimo 50%).
3. In mancanza di corrispondenza voce di uso nella classificazione vigente della categoria ed in quella sarà determinata ai sensi del precedente art.22 è utilizzata, per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recanti voci di uso assimilabile per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani.
4. La riscossione della tassa giornaliera avviene con le modalità indicate nel successivo art.24, comma 6.
5. In caso di occupazione di fatto la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

(1) – comma modificato con atto consiliare n. 7/9/96

(2) – comma modificato con atto consiliare n. 79/96

6. E' prevista la esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarati esenti dalla legge o dal regolamento Comunale per la applicazione della T.O.S.A.P.

Art. 24
Denunce (70)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune è redatta sugli appositi moduli a stampa predisposti dal Comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del Decreto 507/93, deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio Tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data di spedizione.
3. Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.
4. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
5. La denuncia deve contenere:
 - Codice fiscale;
 - Cognome e nome luogo e data di nascita dei componenti il nucleo familiare o la convivenza;
 - Per gli enti, Istituti, Associazioni, Società e altre organizzazioni devono essere indicati la demolizione, la sede, gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
 - L'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso di cui sono destinati;
 - La data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e della aree;
 - La provenienza;
 - La data di cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'Ufficio Tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi Comunali.
7. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo alla applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente articolo 23, l'obbligo della denuncia è assorto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art.50, del decreto 507/93 ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto. (77.4).

Art. 25
Denuncia di variazione (70.2 – 66.6)

La denuncia di cui all'art.24, primo comma, ha effetti anche per anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art.24, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni della applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti art.13 e 15.

Art. 26

Norma transitoria per le prime denunce (79.6)

In sede di prima applicazione delle presenti norme, le denunce di cui agli articoli 24 e 25, ivi comprese le denunce integrative o modificate di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione, nonché gli elenchi di cui agli art.6, comma 2 e 7, comma 2, sono presentate entro il 30 settembre 1995 ed hanno effetto, quanto alla modifica degli elementi imponibili delle riduzioni tariffarie e delle nuove agevolazioni previste nel presente regolamento, a decorrere dall'anno 1996.

Art. 27

Modalità dei rimborsi (75)

I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel sesto comma dell'art.59 e nell'art.75 del decreto 507/93 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dello importo iscritto a ruolo, disposti direttamente dal Funzionario Responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art.75 stesso.

La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate 3/o su quelle a scadere.

Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

TITOLO IV

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 28

Il funzionario responsabile (74)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è proposto un funzionario designato dal segretario comunale che provvede alla comunicazione del nominativo al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la fiscalità locale, entro 60 gg. dalla normativa.

A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dallo art.74 del decreto 507/93.

Il funzionario responsabile, ferma restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

A – registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate dai contribuenti;

B – registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati per la tassa giornaliera di smaltimento di cui all'art.77 del decreto 507/93.

Tali registri possono essere costituiti anche da schede, tabulati fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche; devo essere numerati e vidimati in ogni pagina dal segretario Comunale, prima di essere posti in uso, i registri di cui alla lettera B;

E' in facoltà del funzionario responsabile delle gestione del tributo istituire in luogo dei presenti registri un unico registro, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

Art. 29

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio Comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art.71 del D.Lgs.507/1993.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs.507/1993:

rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rivelazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad ufficio pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rivelazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presenzioni semplici con i caratteri presentazioni semplici con i caratteri previsti dall'art.2729 del Codice Civile.

Art. 30

Lotta all'evasione

Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A- UFFICIO TRIBUTI

1. Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art.48 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La "cartella del contribuente" di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via. In rigoroso ordine crescente della

- numerazione civica. In apposita sezione del classificatore saranno raggruppate le cartelle per le quali debbano essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. Dovrà essere impiantato uno “schedario del contribuente” le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all’utenza.

A- UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all’ufficio Tributi, ogni possibile collaborazione.

C- UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1. Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B. in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D- UFFICIO ANAGRAFE:

1. Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l’ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all’evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art. 31
Riscossione

La riscossione della tassa avviene a mezzo versamento spontaneo tramite apposito conto corrente postale intestato al comune di Cagnano varano o con versamento diretto alla Tesoreria Comunale indicando nella causale il tipo di tributo pagato l’anno di imposta e l’eventuale numero della rata. La tassa, calcolata sulla base dei dati denunciati dal contribuente, viene comunicata direttamente dall’Ufficio Tributi mediante lettera/avviso e viene riscossa in numero 3 rate bimestrali, di pari importo. In caso di mancato pagamento spontaneo si applica la riscossione coattiva a mezzo ruolo prevista dal D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e successive modifiche ed integrazioni. (1)

Gli importi sono arrotondati alle mille lire, per difetto se la frazione non è superiore a £ 500, per eccesso se è superiore.

Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino ad otto rate del carico se comprensivo di tributi arretrati.

In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l’intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all’ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

Art. 32
Sanzioni

Per le violazioni previste dall’art.76 del D.Lgs.507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art.76, punite con l’applicazione della pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1991.

(1) modifica introdotto con atto consiliare n. 04 del 04.05.2009

Art. 33

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e regionali di cui al D.Lgs.31/12/1992 n.545 e al D.Lgs.31/12/1992 n.546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate – Direzione regionale delle Entrate perla Puglia – Sezione staccata di Foggia.

Art. 34

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si farà riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. n.507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.

N O T E

(Nota esplicativa all'art.6-22 comma)

- Per effettuare in ciascun Comune la presentazione contenuta nell'art.63.2 del decreto 507 sull'individuazione d'ufficio della tassa dovuta da ciascun condomino sulla propria quota delle parti comuni dell'edificio qualora essa non venga espressamente indicata nella denuncia, è preliminare considerare che:
- la quota percentuale da portare in aumento al dichiarato deve essere individuata "in ragione inversa al numero dei condomini";

- la quota predetta non può essere inferiore al 2% né superiore al 5%;
- i predetti limiti debbono necessariamente essere riguardati “in ragione inversa”;
- ne consegue che il limite del 5% è applicabile al condominio teoricamente più piccolo che è quello costituito da due condomini (delle parti in uso comune suscettibili di produrre rifiuti e nel senso giuridico discendente dall’art.1117 del codice civile, per esempio i proprietari di negozi sono condomini ex articolo 1117 c.c.ma non possono essere condomini delle parti di uso corrente comune quali sono indicati nel primo comma dell’articolo che si annota);
- il limite del 2% deve, per contro, essere riferito al numero dei condomini delle tipologie abitative più grandi esistenti nel territorio Comunale come ordinari moduli di costruzione usati. Questo comporta che non debbono essere considerati i moduli abitativi intensivi (grattacieli, steconi, etc.) quando essi siano esistenti in singole o poche unità rappresentano eccezione alle tipologie abitative più grandi di uso corrente nella zona. L’individuazione del parametro massimo di cui si parla compete quindi a ciascun Comune sulla base della situazione edilizia locale. Nel testo del secondo comma, è stato preso ad esempio che il modulo dei fabbricati di maggiore consistenza sia di trenta condomini (sempre delle parti di uso comune suscettibili di produrre rifiuti). Una volta determinato il parametro di maggior livello abitativo a cui assegnare la percentuale al limite inferiore del 2% di aggiunta sulla superficie in uso esclusivo denunciata da ciascun condomino, è possibile affrontare il metodo di determinazione della percentuale in ragione inversa del numero dei condomini quando siano maggiori di 2 e inferiori a 10 (come sopra ipotizzato, o all’altro numero individuato dal Comune).

La formula da utilizzare è la seguente:

$$P = 10 - \frac{8 (NC - 2)}{(NM - 2)}$$

ove P indica l’entità della percentuale di aumento da applicare alla superficie dichiarata dai condomini.

NC indica il numero dei condomini dell’edificio stesso.

NM parametro massimo dei condomini assunto nella norma regolamentare.

Applicando per esempio tale formula sulla base del NM indicato nel precedente art.6 (30) e per un fabbricato avente NC = 26 condomini,

$$P = 10 - \frac{8 (26 - 2)}{(30 - 2)} = 10 - \frac{192}{28} = 10 - 6,86 = 3,14$$

L’entità della percentuale di aumento da applicare è quindi pari al 3,14.

Qualora il fabbricato considerato avesse soltanto 4 condomini si avrebbe:

$$P = 10 - \frac{8 (4 - 2)}{(30 - 2)} = 10 - \frac{16}{18} = 10 - 0,89 = 9,11\%$$

e così via.

ALCUNE ANNOTAZIONI SULLA DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI INTERNI E SULLA ALLOCAZIONE IN BILANCIO DELLA PSEUDO SPESA DELL'ART.67, 3 COMMA.

L'articolo 81 del decreto 507 usa tre nozioni di costo:

1. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani;
2. il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni;
3. il costo di cui al punto 2 diminuito di un importo pari alla differenza fra le entrate di pertinenza derivati dal recupero e riciclo dei rifiuti interni e l'ammontare globale del minore introito derivante dalle riduzioni tariffarie eventualmente concesse nel regolamento alle attività meritevoli di essere agevolate per l'aver conseguito una diminuzione nella produzione di rifiuti del tipo suscettibile di proficuo recupero o riciclo mediante produzione di energia o realizzato di materie prime secondarie.

Il risultato costituisce il costo di esercizio del servizio di smaltimento rifiuti urbani interni nei confronti del quale valgono i limiti inferiori o superiori, posti al gettito dal primo comma dell'art. in esame.

A proposito di gettito, giova osservare che l'importo del tributo esposto all'Entrata del bilancio è destinato ad essere superiore a quello effettivo, dovendosi rispettare l'improvvida norma contenuta nel 3 comma dell'art.67 del decreto 507 che, in violazione di ogni principio contabile, trasforma in previsione di spesa finanziaria quella che è e rimane una diminuzione dell'entrata specifica cioè del gettito del tributo.

D'altra parte, la precisazione contenuta nella norma: "e la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa" che, probabilmente, intendeva evitare l'inconveniente sopra lamentato, non è traducibile in alcun modo nella impacciata contabilità finanziaria che gli enti locali si portano dietro ancora, nonostante che sin dal 1990 il legislatore della 142 (art.55.6) abbia disposto per l'adozione della contabilità economica.

Per consentire comunque la pronta individuazione del gettito effettivo si potrebbe disarticolare il tutto collocando in Entrata del Bilancio, sempre al Titolo I, un capitolo specifico titolato "partite bilanciante l'autorizzazione virtuale di spesa di cui al capitolo n...

In cifre virtuali e tenendo presente l'obbligo di pareggio del Bilancio si ha, per esempio, che:

- se il gettito effettivi del Tributo è 2.200 al netto, ovviamente, di £.250 costituenti l'importo della riduzione ed esenzione di cui all'art.67, 1 comma e, eventualmente, dall'art.77.7 comma, del decreto 507;
- l'iscrizione che risponde al "principio di veridicità" del bilancio è quella di £. 2.200 in entrata del bilancio stesso. Poiché la norma del 3 comma dell'art.67 obbliga ad iscrivere in bilancio come spesa l'entità di 250 non riscossa, la scrittura conseguente non può essere:

entrata	uscita
2.450	
ovvero, in alternativa	250
2.200	
250	

dato che, se in entrata si mantenesse il gettito nella sua entità di 2.200, due volte peserebbe l'onere di £. 250 riducendo la disponibilità netta del bilancio a £.1.950 mentre essa è in effetti di £.2.200.

Riprendente il discorso sui costi, notiamo che:

il costo di cui al n.1 è costituito da tutti gli oneri diretti o indiretti generati dalla gestione del servizio compresi quindi gli ammortamenti tecnici e finanziari (è quindi da escludere, in ogni caso, il costo della riscossione del tributo).

Sebbene la norma prescrive che ai fini di controllare l'osservanza dei limiti minimo e massimo del rapporto fra gettito e costi, si faccia riferimento ai dati del conto consuntivo (ovviamente, dello esercizio finanziario in esame) non può essere evitata la fase preventiva di individuazione del costo in sede di predisposizione del bilancio preventivo così da poter eventualmente modificare le tariffe entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio in formazione. Per far ciò occorre riferirsi ai dati emergenti dall'ultimo consuntivo approvato aggiornandoli alle intervenute o presumibili variazioni dei singoli elementi nel frattempo individuabili;

- il costo di cui al n.2 è estrattato da quello di esercizio di tutto il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (costo n.1) che, com'è noto, ricomprende la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti giacenti sulle aree pubbliche.

L'Ente dovrà individuare i costi distinti dei due esercizi (smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, e smaltimento dei rifiuti solidi urbani esterni.) anche disarticolando gli immancabili costi promiscui.

Dal confronto dei due costi parziali, la cui somma corrisponde alla entità del costo n.1, si ricava, la percentuale di incidenza su di esso di ciascun costo parziale. Tale percentuale, una volta ricavata (è da ricordare che le sue "ragioni" sono da illustrare nella deliberazione delle tariffe (v.art.69.2 decreto 507/93) non necessita di essere rivisitata ciascun anno salvo non si siano verificati fatti modificativi dei "pesi" dei due servizi.

Dall'applicazione della percentuale di incidenza come sopra ricavata dall'ammontare del costo n.1, si ricava l'entità del costo n.2.

Per giungere però al costo di riferimento di cui al 1 comma dell'art.61 occorre inserire gli elementi di cui al 3 comma di questo stesso articolo.

Necessita allora individuare il totale delle (eventuali) entrate derivate nell'anno dal recupero e riciclo dei rifiuti (se in atto) ed applicare ad esso la percentuale di incidenza già individuata per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni. Dall'entità della quota parte così individuata è poi necessario sottrarre l'ammontare stimato delle riduzioni di tassa ammesse nel regolamento per motivi indicati nel 2 comma dell'art.67.

La differenza risultante (che, ovviamente, non può essere negativa), sottratta all'ammontare del costo n.2 dà l'ammontare del costo di riferimento per il calcolo dei limiti entro i quali il gettito – non considerando addizionali, interessi e penalità – deve collocarsi.

Esempio virtuale:

Siano:

£. 4.000 il costo n.1

£. 3.100 il costo n.2

£. 2.200 importo del gettito

77.5% è la quota di incidenza del costo n.2 sul costo n.1

£. 170 l'ammontare dell'entrata da recupero o riciclo

£. 19 importo delle riduzioni ex art.67,2 comma decreto 507 si avrà

$$\text{costo n.3} = 3.100 - \frac{170 \times 77.5}{100} - 19 = 3.100 - 131,75 - 19$$

$$= 3.100 - 112.75 = 2987,75$$

Il gettito di £. 2.200 è pari al 74% di questo costo ed è quindi nei limiti previsti.